

COMUNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)

Settore Urbanistica ed Edilizia
Ufficio Planificazione
Dirigente arch. Sisto Astarita
Assessore Sindaco dott. Sandro Bartolomeo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Deliberazione del 19.11.2014 n° 90 ad oggetto "Variante al Piano di localizzazione stazioni radio-base di telefonia mobile – determinazioni"
Riproposizione per interpretazione, esplicitazione e chiarimenti.

L'ASSESSORE

PREMESSO che:

- con deliberazione di C.C. del 19.11.2014 n°90 è stata approvata la "*Variante al Piano di localizzazione stazioni radio-base di telefonia mobile – determinazioni*";
- Il piano approvato con la citata deliberazione riporta, tra gli altri, un solo sito privato indicato nella planimetria con sigla "T.A.R.", per la localizzazione di un impianto della soc. "Vodafone" in località Pietra Erta (in Cat. Terreni al F.30 Mar p.lla 353 intestato alla soc. Fonte Verde srl) per presa d'atto dell'Ordinanza n°157/2014 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sez. Latina;
- Nella seduta del 19.11.2014 il consiglio comunale ha approvato la "*Variante al Piano di localizzazione stazioni radio-base di telefonia mobile*" accogliendo l'emendamento n°1 presentato da alcuni consiglieri che dispone: "*Prendere atto del contenzioso (graficizzato e denominato come TAR) ma che lo stesso non costituisce titolo per successive installazioni su altri terreni privati*"
- Successivamente, in data 13.12.2014 con prot.55616, la soc. fonte Verde -proprietaria del sito indicato con sigla TAR- ha proposto l'installazione di un secondo impianto (soc. H3G) su detto sito invocando l'applicazione dell'emendamento alla Del. CC n.90/14.
- Questo Settore con nota prot. 1450 del 14.01.2015 ha comunicato alla soc. Fonteverde che l'istanza di installazione di un altro impianto non era accoglibile ritenendo che "*il sito proposto, indicato con la sigla TAR nella citata Deliberazione, è stato approvato limitatamente all'impianto "vodafone" per presa d'atto dell'Ordinanza 157/2014 del Tribunale Amministrativo Regionale Sez. Latina e che lo strumento approvato non autorizza nuove installazioni su detto sito trattandosi di area privata venendo meno in definitiva il presupposto di interesse pubblico perseguito dall'AC con il piano approvato atteso che a poca distanza è disponibile il sito n°7 di proprietà pubblica.*"
- A tale riguardo questo Settore, ritenendo che l'emendamento non è di univoca interpretazione, ha richiesto in data 11.02.2015 con nota prot. 170 un parere legale e di correttezza formale al Segretario Generale e all'Avvocatura Comunale. Quest'ultima con la nota AV/2015/116 del 04.03.2015 ha argomentato e convenuto di rimettere al Consiglio Comunale ..."*la valutazione se estendere o meno gli effetti dell'Ordinanza TAR Latina 157/2014 "...fermo restando l'obbligo di adeguata motivazione da ponderare anche in relazione a possibili istanze di altri soggetti privati*".
- Che la Società H3G SpA ha espresso volontà di installare – parimenti alla Società Vodafone SpA – una stazione Radio Base di Telefonia Mobile sul sito in questione, ritenendolo idoneo alle proprie esigenze di copertura del segnale. come da comunicazione agli atti Prot. 56252 del 15/11/2010.

Ritenuto che l'emendamento n°1 riportato in premessa non è di univoca interpretazione;

Visto il seguente parere espresso dalla Commissione Urbanistica circa l'interpretazione dell'emendamento in questione nella seduta del 22 luglio 2015: "*La CUC ad unanimità decide di rinviare l'argomento in Consiglio Comunale in quanto non competente*"

RITENUTO pertanto di dover rimettere all'attenzione del Consiglio Comunale l'interpretazione autentica dell'emendamento in questione con i necessari chiarimenti ed esplicitazioni;

PROPONGONO

per quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. **Di prendere atto** che nella seduta del 19.11.2014 il Consiglio Comunale ha approvato con Del. n.90 la *“Variante al Piano di localizzazione stazioni radio-base di telefonia mobile”* accogliendo l'emendamento n°1 presentato da alcuni consiglieri che dispone: *“Prendere atto del contenzioso (graficizzato e denominato come TAR) ma che lo stesso non costituisce titolo per successive installazioni su altri terreni privati”*;
2. **Di prendere atto** che l'emendamento riportato al punto 1 non è di univoca interpretazione.
3. **di emanare** l'interpretazione autentica dell'emendamento con i chiarimenti ed esplicitazioni necessari per consentire l'attuazione del Piano da parte degli Uffici Comunali, riformulando lo stesso come segue:

“Prendere atto del contenzioso (graficizzato e denominato come “TAR”) ma che lo stesso non costituisce titolo per successive installazioni su altri terreni privati ad eccezione di quello stesso oggetto dell'Ordinanza del Tribunale Amministrativo.”
4. **Di trasmettere** copia del presente atto al competente Servizio patrimonio per le competenze in ordine alle concessioni d'uso dei siti alle compagnie telefoniche;
5. **Di dare atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

L'ASSESSORE



IL DIRIGENTE

